
Il giorno 28 febbraio 1998, in Roma

fra

- la Delegazione ABI per le trattative in tema di lavoro e di occupazione
- e
- la Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi);
- la Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani (Falcri);
- la Federazione Italiana Bancari Assicurativi (Fiba-Cisl);
- la Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (Fisac-Cgil);
- il Sindacato Nazionale Dirigenti, Funzionari e Quadri Bancari (Sinfub);
- la Unione Italiana Bancari (Uib-Uil).

premessi che:

- ? il 4 giugno 1997 fra le Parti in epigrafe ed il Governo è stato stipulato il Protocollo sul settore bancario;
- ? il medesimo Protocollo - che si intende integralmente confermato - ha previsto la costituzione, mediante contrattazione collettiva tra le Parti, di Fondi nazionali, avvalendosi delle previsioni della l. n. 662/1996, art. 2, comma 28, per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito di processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi;
- ? il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 477/1997 rinvia ai contratti collettivi nazionali la definizione dei principi e criteri direttivi validi ai fini dell'adozione dei Regolamenti dei Fondi di cui alla l. n. 662/1996, art. 2, comma 28;
- ? la l. n. 449/1997, art. 59, comma 3, prevede una specifica disciplina transitoria per i casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinino esuberanti di personale;

si è convenuto quanto segue:

Art. 1

La premessa forma parte integrante del presente accordo.

Art. 2

E' istituito presso l'Inps il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Credito".

Art. 3

Il Fondo di cui all'art. 2 ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle Aziende, ivi comprese quelle facenti parte di gruppi creditizi e delle Associazioni di Banche, cui si applicano i contratti collettivi del credito (ex Assicredito o Acri), e i relativi contratti complementari, che nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi (l. n. 662/1996, art. 2, comma 28), e/o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro:

- a. favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità;
- b. realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

Ai predetti fini, detto Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.M. 27 novembre 1997, n. 477.

Art. 4

Il Fondo è gestito da un "Comitato amministratore" composto da quattro esperti designati da Abi e quattro esperti designati dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo, nominati con Decreto ministeriale, nonché da due rappresentanti con qualifica non inferiore a Dirigente, rispettivamente del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e del Ministero del Tesoro.

Il Presidente del Comitato è eletto dal Comitato stesso tra i propri membri.

I componenti del Comitato durano in carica due anni. Scaduto tale periodo essi restano in carica fino all'insediamento dei nuovi componenti. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, uno o più componenti del Comitato stesso, si provvederà alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di cui al comma 1.

Ai predetti fini le Organizzazioni sindacali di cui al comma 1 provvederanno ad effettuare le designazioni di propria competenza sulla base di criteri di rotazione.

Art. 5

Il Comitato amministratore deve:

- a. predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione;
- b. deliberare gli interventi in conformità alle regole di precedenza e turnazione fra le Aziende, di cui all'art. 10;
- c. deliberare la misura del contributo addizionale di cui all'art. 7, comma 1, lett. b), nonché la misura, espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di cui al comma 3 dello stesso articolo;
- d. deliberare le sospensioni ai sensi dell'art. 7, comma 4
- e. vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità, formulando proposte vincolanti in merito agli oneri di funzionamento del Fondo medesimo;
- f. decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
- g. assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti, o che sia ad esso affidato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
- h. deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità di cui all'art. 12.

Art. 6

Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'art. 3:

1. in via ordinaria:
 - a. a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o comunitari;
 - b. al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;

2. in via straordinaria:

all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione figurativa di cui alla l. n. 662/1996, art. 2, comma 28, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo.

Qualora l'erogazione di cui al comma che precede avvenga - su richiesta del lavoratore - in unica soluzione, l'assegno straordinario sarà pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di sconto vigente alla data di stipulazione del presente accordo, di quanto sarebbe spettato, dedotta la contribuzione figurativa, che pertanto non verrà versata, se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale.

A detti interventi verranno ammessi, nell'ambito di un periodo di 10 anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento, i soggetti di cui all'art. 3.

Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi nell'ambito del periodo di cui al comma che precede, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia a carico delle gestioni ob-

bligatorie di appartenenza, a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma che precede, si dovrà tener conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.

Il Fondo versa, altresì, la contribuzione figurativa dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria per l'IVS.

Art. 7

Per le prestazioni di cui all'art. 6, comma 1, punto 1, è dovuto al Fondo:

- a. un contributo ordinario dello 0,50% (di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
- b. un contributo addizionale - a carico del datore di lavoro - in caso di fruizione delle prestazioni di cui all'art. 6, comma 1, punto 1, lett. b), nella misura non superiore all'1,50%, calcolato sulla retribuzione imponibile di cui alla precedente lett. a), con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano in carico all'Azienda.

Eventuali incrementi o diminuzioni della misura del contributo ordinario (0,50%) saranno ripartiti tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lett. a).

Per la prestazione straordinaria di cui all'art. 6, comma 1, punto 2, è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, determinato in termini percentuali dal Comitato amministratore ai sensi dell'art. 5, lett. c), relativo ai soli lavoratori interessati alla corrispondenza degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione figurativa.

L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,50% è sospeso - su deliberazione del Comitato amministratore - in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno del settore di riferimento.

Il Comitato amministratore del Fondo provvede, dopo un anno dalla data di istituzione del Fondo stesso, a valutare il predetto fabbisogno.

I successivi accertamenti in materia, ai fini delle decisioni conseguenti, verranno effettuati, sempre a cura del Comitato amministratore del Fondo, con cadenza annuale.

Le disponibilità che, all'atto della cessazione della gestione del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste dal Regolamento, saranno devolute alle forme di previdenza in essere, a tale momento, presso la singola Azienda, in conto contribuzione ordinaria.

Ai predetti fini l'importo delle disponibilità di pertinenza di ciascuna Azienda, sarà determinato in misura proporzionalmente corrispondente a quanto complessivamente versato dalla stessa, a titolo di contributo ordinario ai sensi del comma 1, lett. a) del presente articolo, al netto di quanto utilizzato per le prestazioni ordinarie erogate dal Fondo.

Le quote di disponibilità non utilizzate, riferite ad Aziende presso le quali non risultino in essere forme di previdenza di cui sopra, saranno devolute alla gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza, con separata evidenza contabile.

Art. 8

L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 6 è subordinato:

- a. per le prestazioni di cui al comma 1, punto 1, dello stesso articolo, lett. a), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che comportano ricadute sulle condizioni di lavoro del personale;

-
- b. per le prestazioni di cui al comma 1, punto 1, dello stesso articolo, lett. b), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che comportano ricadute sulle condizioni di lavoro del personale, ovvero ricadute negative sui livelli occupazionali, nonché di quelle legislative laddove espressamente previste;
 - c. per le prestazioni di cui al comma 1, punto 2, dello stesso articolo, all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che comportano ricadute negative sui livelli occupazionali,

a condizione che le suddette procedure sindacali si concludano con accordo aziendale, nell'ambito del quale siano stati individuati, per i casi di cui alle lett. b) e c) che precedono, una pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che comportano ricadute sulle condizioni di lavoro del personale, ovvero ricadute negative sui livelli occupazionali.

Le Parti convengono altresì che nei processi che comportano ricadute negative sui livelli occupazionali, ferme le procedure di cui alla lett. c) del comma 1, si potrà accedere anche alle prestazioni di cui all'art. 6, comma 1, punto 1, lett. a) e b).

Chiarimento a verbale

Alle prestazioni di cui all'art. 6, comma 1, punto 1, lettera b), e al comma 1, punto 2, dello stesso articolo, nell'ambito dei processi di cui all'art. 3, possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di legge e di contratto applicabili alla categoria.

Art. 9

Ai sensi di quanto previsto dalla l. n. 223/1991, art. 5, comma 1, l'individuazione dei lavoratori in esubero - ai fini del presente accordo - concernerà, in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, anzitutto il personale che, alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro, sia in possesso dei requisiti di legge previsti per aver diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia, anche se abbia diritto al mantenimento in servizio.

L'individuazione degli altri lavoratori in esubero ai fini dell'accesso alla prestazione straordinaria di cui all'art. 6, comma 1, punto 2, del presente accordo, avviene adottando in via prioritaria il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, ovvero della maggiore età.

Per ciascuno dei casi di cui ai comma che precedono, ove il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberanti, si favorirà - in via preliminare - la volontarietà, che andrà esercitata dagli interessati nei termini e alle condizioni aziendali concordate, e - ove ancora risultasse superiore il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra rispetto al numero degli esuberanti - si terrà conto dei carichi di famiglia.

Art. 10

L'accesso dei soggetti di cui all'art. 3 alle prestazioni ordinarie di cui all'art. 6, comma 1, punto 1, avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni.

Le domande di accesso alle prestazioni di cui sopra, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati agli artt. 8 e 9, saranno prese in esame dal Comitato amministratore su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Dette domande non potranno riguardare interventi superiori a 12 mesi.

Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 6, comma 1, punto 1, lett. a), l'intervento è determinato - per ciascun trimestre di riferimento - in misura non superiore all'ammontare dei contributi ordinari versati nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.

Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 6, comma 1, punto 1, lett. b), ovvero nei casi di ricorso congiunto alle prestazioni di cui all'art. 6, comma 1, punto 1, lett. a) e b), l'intervento è determinato - per ciascun trimestre di riferimento - in misura non superiore a 2 volte l'ammontare dei contributi ordinari versati nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.

Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario ai sensi dell'art. 11 risulti superiore ai limiti individuati ai due comma precedenti, la differenza di erogazione resterà a carico dell'Azienda. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all'art. 6, comma 1, punto 1, da parte della stessa Azienda, potranno essere prese in considerazione subordinatamente all'accoglimento delle eventuali richieste di altre Aziende, aventi titolo di precedenza.

I soggetti di cui all'art. 3, ammessi alle prestazioni ordinarie di cui all'art. 6, comma 1, punto 1, e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo, possono essere chiamati a provvedere, prima di poter riaccedere ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi Fondi nazionali o comunitari, mediante un piano modulato di restituzione.

Art. 11

Nei casi di cui all'art. 6, comma 1, punto 1, lett. a), il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali e/o comunitari.

Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa di cui all'art. 6, comma 1, punto 1, lett. b), superiori a 37 ore e 30 minuti annui procapite, il Fondo, per le ore eccedenti tale limite, eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili; eventuali adattamenti richiesti dalla regolamentazione in atto nel settore saranno definiti dalle Parti stipulanti nel corso di un apposito incontro. Le Parti stipulanti - condividendo la particolare problematicità che riveste la tematica connessa all'assegno ordinario - si impegnano comunque ad incontrarsi entro due mesi dalla data di stipulazione del presente accordo per un esame congiunto dei profili derivanti dall'applicazione dei criteri e modalità di cui al comma che precede, alle specificità del settore creditizio.

L'erogazione del predetto assegno è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.

Nei casi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un "massimale" pari ad un importo di: L. 1.650.000 lorde mensili, se la retribuzione mensile dell'interessato è inferiore a L. 3.036.000; di L. 1.900.000 lorde mensili, se la retribuzione mensile dell'interessato è compresa tra L.3.036.000 e L. 4.800.000 e di L. 2.400.000 lorde mensili se la retribuzione mensile dell'interessato è superiore a detto ultimo limite.

Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con un "massimale" pari ad un importo corrispondente alla paga oraria, per ogni ora di riduzione, calcolata sulla base del massimale dell'assegno ordinario che sarebbe spettato nelle ipotesi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro.

Per l'accesso alle prestazioni ordinarie di cui all'art. 6, comma 1, punto 1, lett. b), le riduzioni dell'orario di lavoro o le sospensioni temporanee dell'attività lavorativa non possono essere superiori complessivamente a diciotto mesi pro capite nell'arco di vigenza del Fondo, di cui non

più di sei mesi nell'arco del primo triennio, di ulteriori sei mesi nell'arco del secondo triennio, e ulteriori sei mesi nel periodo residuo.

La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dell'assegno ordinario, e della paga oraria di cui al comma 1 del presente articolo, è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore (retribuzione sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata). Per i lavoratori a tempo parziale l'importo dell'assegno ordinario viene determinato proporzionando lo stesso alla minore durata della prestazione lavorativa.

Nei casi di cui all'art. 6, comma 1, punto 2, il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore, al netto del carico fiscale, è pari:

- a. per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima di quella di vecchiaia, all'importo netto del trattamento pensionistico Inps che gli interessati maturebbero con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità Inps;
- b. per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella di anzianità, all'importo netto del trattamento pensionistico Inps che gli interessati maturebbero con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia dell'Inps.

I lavoratori cessati dal rapporto di lavoro sono ammessi a fruire dell'assegno straordinario di sostegno al reddito sulla base dei requisiti contributivi e di età e con le decorrenze previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente accordo, per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia.

In tale ambito, il versamento della contribuzione figurativa è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianità o vecchiaia; l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione figurativa, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.

Ove dovessero intervenire modifiche normative in materia, le Parti si incontreranno per valutarne gli effetti e per concordare eventuali azioni congiunte nei confronti degli Organi istituzionali.

La contribuzione figurativa per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attività di cui all'art. 6, comma 1, punto 1, lettera b), e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito di cui al comma 1, punto 2, dello stesso articolo - compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e/o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia - è versata a carico del Fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.

Per i criteri di individuazione della base retributiva ai fini della contribuzione figurativa, si farà riferimento alle disposizioni dell'art. 8 l. n. 155/1981.

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa relativa ai periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito di cui all'art. 6, comma 1, punto 2, e delle prestazioni ordinarie per sospensione temporanea dell'attività lavorativa o per riduzione dell'orario di lavoro di cui al comma 1, punto 1, lettera b), dello stesso articolo, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione figurativa sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva, nonché - in particolare per Acri - ad eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all'anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi o uffici.

Nei casi in cui l'importo della indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, l'Azienda corrisponderà al lavoratore - sempreché ab-

bia formalmente effettuato la rinuncia di cui sopra - in aggiunta agli assegni di cui sopra una indennità una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da entrambi i benefici.

Art. 12

Gli assegni straordinari di sostegno al reddito non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di altri soggetti (banche, concessionari della riscossione, altri soggetti operanti nell'ambito creditizio e/o finanziario, ivi compresi quelli operanti nel campo degli strumenti finanziari, nonché dei fondi comuni e servizi di investimento) che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato.

Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma che precede, cessano di essere corrisposti gli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento dei contributi figurativi.

Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio comune richiamato all'art. 11 del presente accordo, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.

Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procederà ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.

I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 (compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione dell'Azienda, in costanza di lavoro) nell'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione del F.P.L.D. e per il 50% dell'importo eccedente il predetto trattamento minimo.

La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione figurativa nei casi di cui sopra sarà ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente o autonomo, con corrispondente riduzione dei versamenti figurativi.

Il lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito si impegna all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro a dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione figurativa, nonché della cancellazione dalle liste di cui all'art. 13.

Art. 13

E' istituita presso l'Abi l'anagrafe dei lavoratori che percepiscono l'assegno straordinario di sostegno al reddito, sulla base dei dati trasmessi dai singoli Associati, nel rispetto della l. n. 675/1996.

Con cadenza periodica l'Abi invia riservatamente agli Associati l'elenco dei lavoratori di cui al comma che precede ai fini di favorirne il reimpiego.

Gli Associati che si avvalgano della collaborazione di soggetti che percepiscono l'assegno straordinario, stipulando con essi rapporto di lavoro dipendente o autonomo, sono tenuti a darne comunicazione all'Abi, per la cancellazione dall'anagrafe di cui al comma 1 e al Fondo per la revoca dell'assegno e la cessazione della contribuzione figurativa.

Art. 14

Le Parti stipulanti il presente accordo, al fine di disciplinare le modalità di trasferimento al Fondo e di gestione, da parte dello stesso, dei rapporti attivi e passivi derivanti dagli eventuali ac-

cordi in tema di esuberi di cui alla l. n.449/1997, art. 59, comma 3, si incontreranno entro due mesi dalla data di pubblicazione del D.M. nella G.U. attuativo del Regolamento.

Art. 15

Le Parti stipulanti si impegnano ad attivare le fonti istitutive delle forme di previdenza complementare del settore, affinché i relativi trattamenti riguardanti i lavoratori che fruiscono delle prestazioni straordinarie del Fondo, siano armonizzati, per quanto possibile, con le previsioni contenute nel presente accordo.

Art. 16

Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore della Organizzazione sindacale di appartenenza sarà salvaguardato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro con la sottoscrizione di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia al preavviso di cui all'art. 11.

Art. 17

Le Parti concorderanno il Regolamento del Fondo, in applicazione del presente accordo, entro 10 giorni dalla stipulazione del medesimo.

Art. 18

Il presente accordo, che ha carattere sperimentale, decorre dall'entrata in vigore del Decreto interministeriale recante il Regolamento del Fondo e scadrà trascorsi 10 anni da tale data; esso potrà essere eventualmente rinnovato alla scadenza con i criteri e per il periodo che le Parti concorderanno.

Art. 19

Le Parti stipulanti il presente accordo chiedono ai sensi e per gli effetti del D.M. 27 novembre 1997, n. 477 ai competenti Dicasteri di emanare le norme ivi previste per il personale dipendente dalle Aziende, ivi comprese quelle facenti parte di gruppi creditizi e delle Associazioni di Banche, cui si applicano i contratti collettivi del credito (ex Assicredito o Acri).

Il presente accordo viene depositato a cura di Abi presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per l'emanazione del Regolamento di cui alla l. n. 662/1996, art. 2, comma 28.

Dichiarazione a verbale

In relazione all'accordo del 28 febbraio 1998 per l'istituzione presso l'Inps del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Credito", le Parti convergono sull'opportunità di un Fondo nazionale ai sensi della legge n. 662/1996, art. 2, comma 28, per l'individuazione degli strumenti idonei a garantire la tutela dei peculiari interessi del personale del settore della riscossione dei tributi (Aziende concessionarie, relativa associazione di categoria e CNC).

A tal fine le Parti medesime si impegnano ad incontrarsi, entro trenta giorni dall'emanazione della legge delega di riforma del servizio di riscossione dei tributi per valutare, relativamente a detto personale, l'eventuale regolamentazione attuativa del Fondo, per l'indicato settore, secondo i principi e i criteri direttivi convenuti nel citato accordo del 28 febbraio 1998.